REGOLAMENTO (CE) N. 288/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1998

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 1999 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1º febbraio 1995 (¹) è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra;

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 1/1999 (²) del Consiglio di associazione, di prorogare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 (²) per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1999;

considerando che è pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo) (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il regolamento (CE) n. 85/98 rimane in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1999, ai sensi delle disposizioni della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca dall'altro, fatte salve le modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 del regolamento, i riferimenti al periodo 1º gennaio-31 dicembre 1998 sono sostituiti dalla dicitura «1º gennaio-31 dicembre 1999».
- 2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
C. EINEM

⁽¹⁾ GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2. (2) GU L 36 del 10. 2. 1999, pag. 18.

^(*) GU L 36 del 10. 2. 1999, pag. 18. (*) GU L 13 del 19. 1. 1998, pag. 71. (*) GU L 13 del 19. 1. 1998, pag. 15.